



Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. SPISAL - Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro

CHECK LIST 1

Documentazione aziendale relativa alla sicurezza sul lavoro

Ver. 13 del 13/01/2016

Premessa

Questa check list è stata predisposta nello spirito dell'intesa sulle linee guida in materia di controlli emanata dalla Conferenza Unificata il 24 gennaio 2013 in ottemperanza all'art. 14 comma 5 del D.L. 9-febbraio-2012 convertito dalla legge 4-aprile-2012 n° 35.

Dopo una prima fase di sperimentazione, è stata **condivisa dagli enti che costituiscono il comitato provinciale di coordinamento e, in particolare, dagli SPISAL della provincia di Treviso allo scopo di dare un'interpretazione uniforme alla normativa.**

Lo scopo è quello di garantire alle imprese la chiara individuazione e l'agevole reperimento delle informazioni sui principali obblighi e sui relativi adempimenti imposti. La linea guida prevede che le amministrazioni che effettuano la vigilanza facciano conoscere l'oggetto dei loro controlli e forniscano risposte alle richieste di chiarimento sottoposte dagli utenti (aziende e cittadini), assicurandone la più ampia diffusione.

Eventuali quesiti sugli argomenti trattati possono essere posti allo SPISAL della ULSS 9, eventualmente richiedendo una risposta condivisa a livello provinciale, attraverso lo sportello informativo all'indirizzo sportelloSPISAL@ulss.tv.it; ulteriori informazioni possono essere reperite nel sito tematico dello SPISAL, all'indirizzo <http://www.ulss.tv.it/Minisiti/spisal.html>, consultando la pagina SPORTELLO INFORMATIVO e la pagina dedicata alle Domande Frequenti (FAQ).

CONTENUTO

Questa check list elenca i principali documenti relativi alla **sicurezza sul lavoro** di cui **l'azienda deve essere in possesso.**

Da questa lista **sono esclusi** i documenti (ad esempio relativi alla tutela dell'ambiente, alla gestione dei rifiuti, etc.) che non hanno stretta attinenza con la normativa sulla sicurezza sul lavoro, in particolare con il D.Lgs. 81/2008 e che non rientrano, salvo situazioni eccezionali, nei controlli effettuati dallo SPISAL.

In altri documenti, presenti nel sito tematico, sono/saranno indicate le modalità di effettuazione dei controlli e le richieste di documentazione effettuate di routine durante i controlli ispettivi.

NOTA BENE 1: i documenti contrassegnati dal simbolo (!) sono **obbligatori** per **tutte le aziende e in tutti i settori di attività.** L'obbligatorietà degli altri documenti, non individuati da questo simbolo, dipende dall'effettiva presenza di una condizione particolare che sarà specificata nelle note per ciascuna voce della lista.

NOTA BENE 2: alcuni documenti, individuati dal simbolo (*), devono essere **conservati OBBLIGATORIAMENTE nella sede dell'unità locale a cui si riferisce il documento, o in**

cantiere, a disposizione del personale che effettua la vigilanza. L'indisponibilità degli stessi presso l'unità produttiva è sanzionata a prescindere dalla loro esistenza in altra sede aziendale o presso i consulenti.

NOTA BENE 3: il contenuto di questa check list riguarda tutte le aziende in cui sono presenti lavoratori dipendenti o equiparati (vedi artt. 2 e 3 del D.Lgs 81/08 per definizioni e campo di applicazione).

Ai lavoratori autonomi di cui all'art. 2222 del Codice Civile, ai componenti delle imprese familiari di cui all'art. 230 bis del Codice Civile, ai coltivatori diretti, ai soci delle società semplici del settore agricolo, agli artigiani e ai piccoli commercianti, si applicano comunque le previsioni dell'art. 21 del D.Lgs. 81/08:

- Obbligo di usare attrezzature conformi al titolo III del D.Lgs 81/08
- Obbligo di dotarsi di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) ed utilizzarli correttamente
- Obbligo di munirsi di tessera di riconoscimento nel caso in cui operino in appalto o sub appalto
- Facoltà di effettuare la sorveglianza sanitaria
- Facoltà di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

NOTA BENE 4: in alcuni casi, per facilitare il riferimento alle norme, gli adempimenti vengono indicati separatamente e in modo analitico; è tuttavia possibile che un **unico documento** abbia i contenuti necessari e i requisiti per adempiere a più di uno degli obblighi riportati nelle tabelle successive.

INDICE DELLA CHECK LIST

1. VALUTAZIONE DEI RISCHI, CERTIFICATI, AUTORIZZAZIONI
2. SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
3. DESIGNAZIONI, NOMINE E DELEGHE DELLE FIGURE AZIENDALI DELLA SICUREZZA
4. INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO
5. REGISTRO DEGLI INFORTUNI
6. SORVEGLIANZA SANITARIA E RAPPORTI CON IL MEDICO COMPETENTE
7. ATTREZZATURE MACCHINE E IMPIANTI
8. DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE
9. GESTIONE DELLE EMERGENZE
10. CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
11. REGISTRI, AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI VARIE
12. LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL)



Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. SPISAL - Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro
1. VALUTAZIONE DEI RISCHI, CERTIFICATI, AUTORIZZAZIONI

Documento	Riferimento normativo (da consultare per maggiori dettagli)	Note	Tempi
(?)(*) Documento di valutazione dei rischi corredato dalle relazioni tecniche sotto elencate.	D.Lgs. 81/08: art. 17 c. 1 lett. A art. 28-29 Decreto Interministeriale 30/11/2012: procedure standardizzate Per DATA CERTA: vedi art. 28 c. 2	Il datore di lavoro deve valutare TUTTI i rischi. Le aziende fino a 10 addetti (con alcune esclusioni), che al 31/05/2013 erano in possesso dell'autocertificazione, dal 01/06/2013 devono produrre un documento elaborato secondo le procedure standardizzate del Decreto 30/11/2012. Anche le aziende fino a 50 addetti (con alcune esclusioni) possono utilizzare le procedure standardizzate sopra indicate. Il numero di addetti è riferito all'unità locale oggetto della valutazione. INCLUDE: le misure di prevenzione e protezione e il programma di miglioramento.	La valutazione dei rischi deve essere effettuata PRIMA di iniziare una qualsiasi attività. Per le nuove aziende, il documento deve essere redatto entro 90 giorni dall'inizio attività. Il documento di valutazione deve essere aggiornato (entro 30 giorni) ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo, in caso di evoluzione della tecnica, a seguito di infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria ne indica la necessità.
(?)(*) Valutazione stress lavoro correlato	D.Lgs. 81/08: art. 28 c. 1bis Circolare 18/11/2010 del Ministero del Lavoro	Vedi anche linee guida del coordinamento tecnico interregionale per la sicurezza nei luoghi di lavoro	Come sopra
(*) Tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza	D.Lgs. 81/08: art. 28 c. 1 D.Lgs 151/01: artt. 7-11-12	Obbligatoria quando vi sono donne addette alla lavorazione , indipendentemente dalla presenza di gravidanza. Le lavoratrici devono essere informate dell'esito della valutazione e delle modalità per prevenire i rischi.	Come sopra
(*) Valutazione di tutti gli agenti fisici (incluso microclima e atmosfere iperbariche)	D.Lgs. 81/08; art. 181	Obbligatoria quando le lavorazioni comportano esposizione ad agenti fisici.	Vedi documento valutazione dei rischi. In ogni caso almeno ogni quattro anni .
(*) Misura del livello di esposizione a rumore	D.Lgs 81/08: art. 190 (in particolare il comma 2)	La misura è obbligatoria quando dalla valutazione preliminare si può fondatamente ritenere che sia possibile superare il valore inferiore di azione (80 dBA)	Vedi documento valutazione dei rischi. In ogni caso almeno ogni quattro anni .
(*) Misura del livello di esposizione a vibrazioni	D.Lgs 81/08: art. 202 (in particolare il commi 1 e 2)	Obbligatoria (comunque è il metodo di riferimento) quando non sono disponibili appropriate informazioni o banche dati sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature utilizzate	Vedi documento valutazione dei rischi. In ogni caso almeno ogni quattro anni .

<p>(*) Calcolo o misura del livello di esposizione a campi elettromagnetici</p>	<p>D.Lgs 81/08: art. 209 (in particolare comma 2)</p>	<p>E' obbligatorio misurare o calcolare se viene superato il limite di <u>esposizione</u> quando dalla valutazione emerge il superamento del livello di <u>azione</u> indicato dall'art. 208 ENTRA IN VIGORE dal 31/10/2013 (art. 306, comma 3 del Dlgs 81/08 e Direttiva 2012/11/UE)</p>	<p>Vedi documento valutazione dei rischi. In ogni caso almeno ogni quattro anni.</p>
<p>(*) Calcolo o misura del livello di esposizione a radiazioni ottiche</p>	<p>D.Lgs 81/08: art. 216</p>	<p>E' obbligatorio misurare o calcolare i livelli di esposizione se viene reputato necessario.</p>	<p>Vedi documento valutazione dei rischi. In ogni caso almeno ogni quattro anni.</p>
<p>(*) Valutazione dell'esposizione a sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti</p>	<p>D.Lgs 230/95 Art. 10 bis</p>	<p>Obbligatoria nelle attività lavorative nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali conduce ad un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di persone del pubblico, che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione (es. RADON).</p>	<p>Esecuzione delle misure entro 24 mesi dall'inizio attività. Periodicità nessuna, annuale o triennale (vedi art. 10 ter DLgs 230/95) Vigilanza ARPA</p>
<p>(*) Valutazione dell'esposizione a radiazioni ionizzanti</p>	<p>D.Lgs 230/95</p>	<p>Obbligatoria in presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti. La funzione di organo di vigilanza delle ASL è limitata alle macchine radiogene</p>	
<p>(*) Valutazione preliminare degli agenti chimici con allegate schede di sicurezza</p>	<p>D.Lgs 81/08: art. 223 Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH) Regolamento CE n° 1272/2008 (CLP)</p>	<p>Obbligatoria quando sono PRESENTI agenti chimici. Devono essere valutati TUTTI gli agenti chimici PRESENTI (compresi quelli che si sviluppano durante le lavorazioni) anche per operazioni di manutenzione e pulizia. La valutazione di rischio IRRILEVANTE per la salute e basso per la sicurezza deve essere riservata ai casi in cui non sono presenti agenti chimici o sono presenti in condizioni tali da far ritenere che il rischio sia "come se non ci fossero". Se gli agenti chimici vengono usati o si sviluppano nelle lavorazioni, è più prudente valutarli dettagliatamente come non irrilevanti ed attuare le misure di protezione idonee.</p>	<p>Vedi documento valutazione dei rischi</p>
<p>(*) ULTERIORE valutazione maggiormente dettagliata dei rischi dovuti agli agenti chimici</p>	<p>D.Lgs 81/08: art. 223 comma 5</p>	<p>Obbligatoria quando la valutazione preliminare non è sufficiente. Valutare anche gli effetti dell'esposizione cumulativa e dell'esposizione contemporanea ad agenti di altra natura (es. rumore). Analizzare le circostanze in cui viene svolto il lavoro in relazione al livello, modo, durata di esposizione, via di esposizione (cutanea, aerea etc.) e alle caratteristiche pericolose degli agenti.</p>	<p>Come sopra</p>
<p>(*) MISURA dell'esposizione ad agenti chimici</p>	<p>D.Lgs 81/08: art. 224 comma 2 Allegato XLI</p>	<p>Obbligatoria quando non può essere dimostrato con altri mezzi un adeguato livello di prevenzione e protezione. Il senso della misura (o dell'eventuale uso di algoritmo) non è tanto quello di fare la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure di prevenzione quanto quello di dimostrare che le misure adottate consentono di raggiungere un sufficiente livello di sicurezza.</p>	<p>La misura deve essere ripetuta in base ai risultati ottenuti, anche in rapporto ai limiti di esposizione. Vedi norma UNI EN 689</p>

<p>(*) Valutazione dei rischi di incidenti rilevanti da agenti chimici per l'ambiente interno ed esterno (che non rientrano in direttiva Seveso)</p>	<p>D.Lgs 334/99 coordinato con D.Lgs 238/2005 Art. 5 Allegato A Allegato I</p>	<p>Obbligatorio nelle attività industriali di cui all'allegato A in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità inferiori a quelle indicate nell'allegato I; il gestore è tenuto a: provvedere all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, integrando il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs 81/08; all'adozione delle appropriate misure di sicurezza e all'informazione, alla formazione, all'addestramento ed all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ.</p>	<p>Vedi documento valutazione dei rischi</p>
<p>(*) Valutazione degli agenti cancerogeni o mutageni</p>	<p>D.Lgs 81/08: art. 236</p>	<p>Obbligatoria quando sono presenti agenti cancerogeni o mutageni. La valutazione include la ricerca di mercato per la sostituzione degli agenti cancerogeni.</p>	<p>Vedi documento valutazione dei rischi. In ogni caso almeno ogni tre anni.</p>
<p>(*) Valutazione dell'esposizione ad amianto con eventuale misura dell'esposizione</p>	<p>Legge 257/92 D.M. 06/09/1994 D.Lgs 81/08: art. 249 art. 253 comma 1</p>	<p>L'uso dell'amianto è vietato; l'attuale esposizione è riferibile a manufatti contenenti amianto presenti prima del 1992 o ad attività di bonifica.</p>	<p>Vedi documento valutazione dei rischi</p>
<p>(*) Valutazione della movimentazione manuale dei carichi e calcolo degli indici di esposizione (inclusi i movimenti ripetuti)</p>	<p>D.Lgs 81/08: art. 168 Allegato XXXIII</p>	<p>Obbligatoria quando si movimentano pesi superiori a 3 Kg o si effettuano movimenti ripetitivi.</p>	<p>Vedi documento valutazione dei rischi</p>
<p>(*) Valutazione del rischio dovuto ad atmosfere esplosive. Documento sulla protezione contro le esplosioni.</p>	<p>D.Lgs 81/08: art. 290 art. 294</p>	<p>Obbligatoria quando vi è la possibilità di formazione di miscele esplosive (miscela con aria e sostanze infiammabili in cui, dopo l'accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta.</p>	<p>Vedi documento valutazione dei rischi</p>
<p>(*) Valutazione del rischio dovuto ad agenti biologici</p>	<p>D.Lgs 81/08: art. 271</p>	<p>Obbligatoria quando c'è esposizione potenziale o certa ad agenti biologici. Deve contenere le indicazioni previste dal comma 5 dell'art. 271.</p>	<p>Vedi documento valutazione dei rischi. In ogni caso almeno ogni tre anni.</p>
<p>(*) Autorizzazione all'uso di agenti biologici di gruppo IV rilasciata dal Ministero della Salute.</p>	<p>D.Lgs 81/08: art. 270 comma 1</p>	<p>Obbligatoria in caso di uso di agenti biologici di gruppo IV. Sono esclusi i laboratori di diagnostica (art. 270 comma 5)</p>	<p>Ha durata di 5 anni e deve essere integrata ad ogni variazione</p>
<p>Verbale della riunione periodica sulla sicurezza</p>	<p>D.Lgs 81/08: art. 35</p>	<p>Obbligatoria in tutte le aziende e unità produttive con più di 15 dipendenti. Sotto i 15 dipendenti, il rappresentante dei lavoratori ha facoltà di richiederla.</p>	<p>Ogni anno o in caso di significativa variazione di esposizione al rischio.</p>
<p>(*) Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)</p>	<p>D.Lgs 81/08: art. 26 (in particolare commi 3- 3bis – 3ter) Allegato XI</p>	<p>Sono sempre obbligatori, in presenza di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione, lo scambio di informazioni, la cooperazione fra datori di lavoro e la valutazione di idoneità tecnico professionale. L'elaborazione del documento è obbligatoria, da parte del datore di lavoro committente, ad <u>esclusione</u>: dei servizi di natura intellettuale, delle mere forniture di materiali, nonché dei servizi di durata inferiore a due giorni, sempre che non comportino rischi derivanti da cancerogeni, agenti biologi, atmosfere esplosive o rischi particolari di cui all'allegato XI</p>	<p>Prima di attivare l'appalto, il contratto d'opera o di somministrazione</p>

Programma di manutenzione e controllo di manufatti contenenti amianto Designazione del responsabile	LEGGE 257/92 art. 12 comma 2 DM 06/09/1994 Punto 4 "Programma di controllo dei materiali di amianto in sede - Procedure per le attività di custodia e di manutenzione"	Da attuare in presenza di materiali contenenti amianto. Deve essere disponibile idonea documentazione. Deve essere designato un responsabile. Deve essere effettuato dal proprietario dell'immobile	Controllo annuale se presente materiale in matrice friabile
(*) Valutazione del rischio incendio per tutte le attività Documentazione delle Procedure di prevenzione incendi per attività rientranti nell'elenco allegato al DPR 151/2011	Art. 46 D.Lgs. 81/2008 p.to 4.4.1 dell'All. IV al D.Lgs. 81/2008 D.Lgs 139/06 DPR 151/11	Obbligatorio attivare le procedure di prevenzione incendi nelle attività comprese nell'allegato 1 DPR 151. Per le nuove attività Per attività in cat A: solo SCIA. Per attività in cat. B e C: valutazione del progetto + SCIA. Per attività esistenti Modifiche non sostanziali (vedi allegato IV DM 07.08.2012): da comunicare all'atto del rinnovo. Modifiche sostanziali senza aggravio: Cat. A, B, C solo SCIA. Modifiche sostanziali con aggravio Cat. A solo SCIA Cat. B e C valutazione del progetto + SCIA Per la categoria C i controlli dei VV.F avvengono entro 60 giorni dalla SCIA con successivo rilascio del CPI; per le categorie A e B i controlli avvengono entro 60 giorni anche a campione o secondo programmi, viene rilasciato su richiesta il verbale del sopralluogo	La SCIA deve essere presentata prima dell'inizio attività o della realizzazione della modifica. La richiesta di rinnovo va inviata ai Vigili del Fuoco ogni 5 anni, allegando una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio

2. SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

Documento	Riferimento normativo (da consultare per maggiori dettagli)	Note	Tempi
Tutta la documentazione relativa ai sistemi di gestione e ai modelli organizzativi	D.Lgs 81/08: art. 30 art. 300 D.Lgs 231/2001	L'adozione dei modelli è facoltativa. Può avere efficacia esimente rispetto alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società in caso di infortunio o malattia professionale.	L'adozione dei sistemi di gestione e dei modelli organizzativi è facoltativa e può essere effettuata in qualsiasi momento

3. DESIGNAZIONI, NOMINE E DELEGHE DELLE FIGURE AZIENDALI DELLA SICUREZZA

Documento	Riferimento normativo (da consultare per maggiori dettagli)	<u>Note</u>	Tempi
(!) Nomina RSPP	D.Lgs 81/08: art. 17 comma 1 lett. B) art. 31 - 32 – 33 - 34	Nei casi previsti dall'art. 34 può essere il datore di lavoro	Prima di iniziare l'attività.
Nomina ASPP	D.Lgs 81/08: art. 31 - 32 – 33	Non è obbligatorio designare gli ASPP in tutte le aziende; la loro eventuale nomina e il numero devono essere rapportati alle caratteristiche dell'azienda (c. 2 art. 31)	Quando si realizzano le condizioni per la nomina
Nomina Medico competente	D.Lgs 81/08: art. 18 – 38 – 39 - 41	La nomina del medico competente è obbligatoria nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria (art. 41); il medico competente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 38.	Prima di iniziare l'attività in quanto i lavoratori devono essere sottoposti a visita preventiva
Verbale di elezione o designazione del RLS	D.Lgs 81/08: art. 47-48-49-50	Eletto nelle aziende fino a 15 addetti, designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali nelle aziende con oltre 15 addetti. In caso di assenza di soggetti disponibili, è possibile ricorrere al RLS territoriale. In specifiche situazioni è previsto il rappresentante di sito produttivo (art. 49).	Contestuale all'elezione o designazione.
(!) Attestato di comunicazione del nominativo del RLS all'INAIL	D.Lgs 81/08: art. 18 comma 1 lett. aa)	La comunicazione all'INAIL è prevista in via telematica.	In caso di nuova elezione o designazione. In sede di prima applicazione andava comunicato il nominativo del RLS in carica.
(!) Designazione addetti squadra antincendio	D.Lgs 81/08: art. 18 comma 1 lett. b) art. 43	I lavoratori designati non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo (art. 43 comma 3)	Prima di iniziare l'attività
(!) Designazione addetti al primo soccorso	D.Lgs 81/08: art. 18 comma 1 lett. b) art. 43-45	I lavoratori designati non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo (art. 43 comma 3)	Prima di iniziare l'attività
Deleghe delle funzioni proprie del datore di lavoro (escluse quelle previste dall'art. 17)	D.Lgs 81/08: art. 16	La delega deve essere accettata dal delegato e non esclude l'obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro. Ciò che viene delegato sono alcune funzioni e non il ruolo di datore di lavoro.	La delega è una facoltà che può essere esercitata in qualsiasi momento.
Subdeleghe delle funzioni proprie del datore di lavoro (escluse quelle previste dall'art. 17)	D.Lgs 81/08: art. 16 comma 3bis	La subdelega deve essere accettata dal subdelegato e dal datore di lavoro e non esclude l'obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro e del subdelegante. Ciò che viene delegato sono alcune funzioni e non il ruolo di datore di lavoro. Non sono possibili ulteriori sub deleghe	La subdelega è una facoltà che può essere esercitata in qualsiasi momento.

4. INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

Documento	Riferimento normativo (da consultare per maggiori dettagli)	Note	Tempi
(?) Attestato di formazione del Datore di Lavoro che svolge le funzioni di RSPP <i>(in alternativa con la riga sottostante)</i>	D.Lgs 81/08: art. 34 commi 2 e 3 Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012	Corso di durata variabile 16-32-48 ore in funzione del tipo di attività svolta in base al codice ATECO (vedi allegato II dell'accordo 21/12/2011). Aggiornamento di durata 6-10-14 ore in funzione del tipo di attività svolta (come sopra). Sono esonerati dal corso (ma non dalla frequenza agli aggiornamenti , decorsi 5 anni dal 11/01/2012) i datori di lavoro: - che hanno già frequentato corsi conformi all'art. 3 del DM 16/01/1997 - esonerati dall'art. 95 del D.Lgs 626/94 - in possesso di formazione per i compiti del SPP (art. 32 D.Lgs 81/08).	Entro 90 giorni dall'inizio dell'attività per le nuove attività. Aggiornamento quinquennale
(?) Attestato di formazione del lavoratore o del consulente esterno che svolge le funzioni di RSPP <i>(in alternativa con la riga soprastante)</i>	D.Lgs 81/08: art. 32 Accordo Conferenza Stato Regioni del 26/01/2006 e s.m.i.	La formazione necessaria varia in funzione dei crediti formativi del soggetto designato e del tipo di attività svolta dall'azienda (codice ATECO). In ogni caso è obbligatoria la frequenza del modulo C.	I titoli devono essere posseduti prima della nomina . L'aggiornamento, per il solo modulo B, è quinquennale
Attestato di formazione dell'ASPP	D.Lgs 81/08: art. 32 Accordo Conferenza Stato Regioni del 26/01/2006 e s.m.i.	La designazione di ASPP non è obbligatoria. La formazione necessaria varia in funzione dei crediti formativi del soggetto designato e del tipo di attività svolta dall'azienda (codice ATECO). Per l'ASPP sono previsti soltanto i moduli A e B.	I titoli devono essere posseduti prima della nomina . L'aggiornamento, per il solo modulo B, è quinquennale
Attestato di formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	D.Lgs 81/08: art. 37 (in particolare commi 10-11)	Obbligatorio se è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Durata minima 32 ore di cui 12 sui rischi specifici dell'attività produttiva. L'aggiornamento non può essere inferiore a 4 ore annue per le aziende dai 15 ai 50 addetti e a 8 ore annue per le imprese con oltre 50 addetti.	Dopo l'elezione o la designazione Aggiornamento in base alla contrattazione collettiva nazionale.
(?) Attestato di formazione degli addetti alla squadra antincendio ed emergenze	D.Lgs 81/08: art. 37 (in particolare comma 9) DM 10/03/1998	In attesa di uno specifico decreto attuativo, valgono le indicazioni del DM 10/03/1998 in funzione del rischio di incendio dell'unità produttiva (basso, medio, alto) relativamente a durata (4-8-16 ore), programmi etc..	Prima della designazione

<p>Attestato di idoneità tecnica al ruolo di addetto antincendio</p>	<p>Legge 609/1996 art. 3</p> <p>DM 10/03/1998 art. 6 comma 3 allegato X</p>	<p>Rilasciato dai VV.F. Obbligatorio per le attività elencate in allegato X del DM 10/03/98: a) attività a rischio incidente rilevante (Seveso); b) fabbriche e depositi di esplosivi; c) centrali termoelettriche; d) estrazione di oli minerali e gas combustibili; e) impianti e laboratori nucleari; f) depositi al chiuso di combustibili 10.000 m²; g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m²; h) aeroporti, stazioni ferroviarie con superficie al chiuso aperta al pubblico > 5000 m², metropolitane; i) alberghi con oltre 100 posti letto; l) ospedali, case di cura e di ricovero per anziani; m) scuole con oltre 300 persone presenti; n) uffici con oltre 500 dipendenti; o) locali spettacolo/trattenimento > 100 posti; p) edifici sottoposti alla vigilanza dello Stato adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m²; q) cantieri temporanei o mobili in sottoterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza > 50 m; r) cantieri ove si impiegano esplosivi.</p>	<p>Prima della designazione</p>
<p>(!) Attestato di formazione degli addetti al primo soccorso</p>	<p>D.Lgs 81/08: art. 37 (in particolare comma 9)</p> <p>DM 388/2003</p>	<p>La durata del corso dipende dalla classificazione dell'azienda in funzione del rischio (categoria A = 16 ore, categoria B e C = 12 ore)</p>	<p>Prima della designazione</p> <p>Aggiornamento almeno triennale relativo alla parte pratica</p>
<p>(!) Attestato formazione generale e specifica dei lavoratori</p>	<p>D.Lgs 81/08: art. 37 comma 1</p> <p>Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011</p> <p>Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012</p>	<p>Il modulo generale, uguale per tutte le attività, è di 4 ore. I noduli specifici variano in funzione del rischio (alto, medio o basso in funzione del codice ATECO indicato in allegato 2 dell'accordo 21/12/2011); la durata minima è rispettivamente di 12-8-4 ore (il datore di lavoro deve valutare se è sufficiente o è necessario effettuare un numero maggiore di ore).</p> <p>L'aggiornamento ha durata minima di 6 ore per tutti i livelli di rischio.</p>	<p>Per i nuovi assunti: COMPLETATA prima dell'assunzione; soltanto se non è possibile, la formazione deve essere completata entro 60 giorni</p> <p>Per i lavoratori <u>già assunti all'entrata in vigore degli accordi</u>, vedi il testo degli accordi stessi per i crediti formativi.</p> <p>Aggiornamento quinquennale</p>
<p>Attestato di formazione dei dirigenti</p>	<p>D.Lgs 81/08: art. 37 comma 7</p> <p>Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011</p> <p>Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012</p>	<p>Obbligatorio se ci sono dirigenti.</p> <p>I contenuti della formazione e la durata (16 ore) previsti dagli accordi <u>non sono vincolanti</u>; tuttavia, se si discostano da quelli indicati, il datore di lavoro ha l'onere di provare che la formazione erogata è adeguata e specifica.</p> <p>La formazione per i dirigenti è <u>sostitutiva</u> rispetto a quella per i lavoratori.</p> <p>Aggiornamento 6 ore.</p>	<p>Per i nuovi assunti: COMPLETATA prima dell'assunzione; soltanto se non è possibile, la formazione deve essere completata entro 60 giorni</p> <p>Per i dirigenti <u>già assunti all'entrata in vigore degli accordi</u>, vedi il testo degli accordi stessi per i crediti formativi.</p> <p>Aggiornamento quinquennale</p>
<p>Attestato di formazione dei preposti</p>	<p>D.Lgs 81/08: art. 37 comma 7</p> <p>Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011</p> <p>Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012</p>	<p>Obbligatorio se ci sono preposti.</p> <p>I contenuti della formazione e la durata (8 ore) previsti dagli accordi <u>non sono vincolanti</u>; tuttavia, se si discostano da quelli indicati, il datore di lavoro ha l'onere di provare che la formazione erogata è adeguata e specifica.</p> <p>La formazione per i preposti è <u>integrativa</u> rispetto a quella per i lavoratori.</p> <p>Aggiornamento 6 ore.</p>	<p>Per i nuovi assunti: COMPLETATA prima dell'assunzione; soltanto se non è possibile, la formazione deve essere completata entro 60 giorni</p> <p>Per i preposti <u>già assunti all'entrata in vigore degli accordi</u>, vedi il testo degli accordi stessi per i crediti formativi.</p> <p>Aggiornamento quinquennale</p>

<p>Attestato di formazione ed abilitazione degli addetti ad attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione</p>	<p>D.Lgs 81/08: art. 73 comma 5</p> <p>Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012</p> <p>Circolare Min. Lav. n°12 del 06/03/2013</p> <p>Decreto legge 69/2013 convertito con Legge 98/2013 del 9 agosto 2013</p>	<p>Obbligatorio se sono utilizzate le attrezzature elencate.</p> <p>L'accordo riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Gru a torre - Gru mobili - Gru per autocarro - Carrelli elevatori con conducente a bordo - Trattori agricoli o forestali - Macchine movimento terra - Pompe per calcestruzzo montate su automezzo <p>Per settore Agricolo e uso occasionale, vedi la circolare del Min. Lav.</p> <p>Per credi formativi e durata dei corsi per ogni tipo di attrezzatura, vedi il testo dell'accordo.</p>	<p>I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell'accordo (13 marzo 2013) <u>già utilizzavano</u> le attrezzature senza formazione pregressa, devono effettuare la formazione entro 24 mesi (13 marzo 2015).</p> <p>Chi è in possesso di <u>precedente formazione</u>, è tenuto all'aggiornamento entro 24 mesi se il corso non è conforme al punto 9.1.a dell'accordo.</p> <p>Per quelli che le utilizzano <u>successivamente</u> all'entrata in vigore, il corso deve essere effettuato prima dell'uso dell'attrezzatura</p> <p>Per lavoratori agricoli e macchine agricole le scadenze sono diverse (vedi Legge 98/2013)</p> <p>Rinnovo dell'abilitazione quinquennale</p>
<p>Attestato di formazione su rischi specifici previsti dai titoli successivi al 1° del DLgs.81/08</p>	<p>D.Lgs 81/08: art. 37 comma 3</p> <p>artt. 71 comma 7, 73, 77, 97, 116, 145, 164, 169, 177, 184, 191, 192, 195, 203, 227, 239, 258, 278, 294-bis</p>	<p>Obbligatorio se sono presenti le situazioni riferibili agli articoli citati o ad altre norme vigenti.</p> <p>Rientra nella responsabilità dei datori di lavoro valutare i crediti formativi e fornire la formazione necessaria oltre a quella prevista dal titolo 1°.</p> <p>Per l'art. 136 comma 6 vedi sotto: Formazione per montaggio ponteggi.</p>	<p>Prima di svolgere la mansione</p>
<p>Documentazione dell'avvenuto addestramento all'uso di macchine e attrezzature e Dispositivi di Protezione Individuale</p>	<p>D.Lgs 81/08: art. 37 commi 4 e 5 art. 18 comma 1 lett. e)</p> <p>artt. 71 comma 7, 73, 77, 116, 169, 227</p>	<p>Nel <u>documento di valutazione dei rischi</u> devono essere individuate le mansioni che richiedono obbligatoriamente l'addestramento art. 28 comma 3 lett. f).</p>	<p>Prima di svolgere la mansione</p>
<p>(?) Documentazione dell'avvenuta informazione dei lavoratori</p>	<p>D.Lgs 81/08: art. 36 artt. 3 comma 12-bis, 71 comma 7, 73, 77, 164, 169, 177, 184, 190, 191, 192, 195, 203, 226, 227, 239, 257, 278, 294-bis</p>	<p>Sono escluse da questo elenco le informazioni che devono essere fornite ai lavoratori dal medico competente</p>	<p>Prima di svolgere la mansione</p>
<p>Attestato abilitazione per le attività di bonifica di materiali contenenti amianto</p>	<p>Legge 257/92 Art. 10 comma 2 lett. h)</p> <p>D.P.R. 8/08/94 Art. 10</p>	<p>Riguarda esclusivamente le aziende che effettuano bonifica e smaltimento di amianto e sono iscritte nell'apposito albo gestori dei rifiuti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corso <u>operativo</u> 30 ore - Corso <u>gestionale</u> (per chi dirige o organizza le attività in cantiere) 50 ore <p>Attestato rilasciato da regione o prov. autonoma</p>	<p>Prima di svolgere la mansione</p>
<p>Attestato formazione addetti montaggio ponteggi</p>	<p>D.Lgs 81/08: art. 136 commi 6 e 8 Allegato XXI</p>	<p>Obbligatorio per chi monta ponteggi. Organizzato dai soggetti formatori accreditati (vedi allegato) Durata 28 ore con verifica finale.</p>	<p>Prima di svolgere la mansione</p>
<p>Documentazione esercitazioni antincendio</p>	<p>DM 10/03/1998 Allegato VII</p>	<p>Obbligatoria dove è obbligatoria la redazione del piano di emergenza (vedi sotto: gestione delle emergenze)</p>	<p>Almeno annuale</p>

<p>LUOGHI CONFINATI Documentazione della formazione del personale</p>	<p>D.Lgs 81/08: Artt. 63, 66, 121 Allegato IV, punto 3</p> <p>DPR 177/2011</p>	<p>Il lavoro può essere svolto solo da imprese e lavoratori autonomi qualificati, sia per lavori in proprio che in appalto, che hanno i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presenza di personale con esperienza specifica triennale non inferiore al 30%. - formazione di tutto il personale, compreso il datore di lavoro, specificamente mirata al rischio - avvenuta effettuazione di attività di addestramento <p>In caso di lavori in appalto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informazione dettagliata, da parte del committente, sui rischi, in un tempo sufficiente e adeguato, comunque non inferiore ad 1 giorno 	<p>Prima dell'effettuazione dei lavori</p>
<p>Patente di abilitazione all'impiego di GAS tossici</p>	<p>art. 55 R.D. 147/1927</p>	<p>Necessaria per poter effettuare operazioni con impiego di gas tossici comprendenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • custodia • conservazione • utilizzo • trasporto <p>L' Ente che rilascia la patente è il Dipartimento di Prevenzione dell'Az. ULSS del capoluogo della Provincia di residenza della persona abilitata</p>	<p>Prima di svolgere le operazioni</p> <p>Revisione ogni 5 anni</p>
<p>Altre abilitazioni previste da norme speciali: Ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Patentino conduzione caldaie - Soggetti abilitati ad operare su parti in tensione 		<p><u>Questa sezione è in stato di bozza</u></p>	

5. REGISTRO DEGLI INFORTUNI

Documento	Riferimento normativo (da consultare per maggiori dettagli)	<u>Note</u>	Tempi
<p>(!)(*) Registro infortuni</p>	<p>Nota: il DLgs 151/15 ha anticipato la fine dell'obbligo di tenuta inizialmente previsto dall'art. 53 c. 6 del DLgs 81/08.</p> <p>D.P.R. 547/55 art. 403</p> <p>D.Lgs. 626/94 art. 4 comma 5 lett. o)</p> <p>D.Lgs. 81/08 art. 53 comma 6 (parzialmente abrogato)</p> <p>L.R. 19 marzo 2013, n. 2 modificata dalla L.R. 32/2014</p> <p>DLgs 151 del 14/09/2015 art. 21 comma 4</p>	<p>modello approvato con D.M. 12 settembre 1958 (come modificato dal D.M. 5 dicembre 1996)</p> <p>DAL 12/11/2014 in regione del veneto NON è più obbligatoria la vidimazione del registro presso la ULSS</p>	<p><u>Dal 23/12/2015 non è più obbligatoria la tenuta del registro infortuni. Quelli utilizzati fino a questa data devono comunque essere conservati per almeno 4 anni.</u></p>

6. SORVEGLIANZA SANITARIA E RAPPORTI CON IL MEDICO COMPETENTE

si applica se: sono **obbligatorie** l'effettuazione della sorveglianza sanitaria e la nomina del medico competente

Documento	Riferimento normativo (da consultare per maggiori dettagli)	Note	Tempi
Invio al medico competente dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria entro le scadenze previste dal protocollo	D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lett. g) art. 41	I lavoratori privi di idoneità non possono essere impiegati nelle mansioni per le quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria.	Prima della scadenza della precedente idoneità o del cambio mansione o dell'inserimento di un nuovo assunto (eventualmente preassuntiva).
Comunicazione al medico competente della cessazione del rapporto di lavoro Eventuale richiesta di visita di fine rapporto di lavoro	D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lett. G.bis) art. 41 comma 2 lett. e)	E' necessaria, in particolare, per effettuare le visite mediche di fine rapporto, ove previste dalla normativa (es. esposti ad agenti chimici)	Prima della cessazione del rapporto di lavoro
Comunicazione al medico competente dei nominativi dei lavoratori che svolgono mansioni con obbligo di esecuzione di accertamenti in merito a uso di stupefacenti e alcool dipendenza.	D.Lgs. 81/08 art. 41 comma 4 art. 18 comma 1 lett. g) Provvedimento Conferenza Stato Regioni del 16/03/2006 (mansioni no alcool dipendenza) Provvedimento Conferenza Stato Regioni del 30/10/2007 (mansioni no tossicodipendenza) Provvedimento Conferenza Stato Regioni del 18/09/2008 (procedura per i controlli sulla tossicodipendenza)	Per il giudizio di idoneità è obbligatoria l'effettuazione dei test per la tossicodipendenza nelle mansioni previste dall'accordo 30/10/2007.	Prima di avviare il lavoratore alla mansione Periodicità minima dei controlli droghe annuale
Cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori	D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lett. g) art. 25 comma 1 lett. c)-d)	La cartella è conservata con tutela del segreto professionale in luogo concordato dal medico competente e dal datore di lavoro	Istituita alla prima visita ed aggiornata dopo ogni visita o variazione delle condizioni di esposizione ai rischi
Protocollo della sorveglianza sanitaria	D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lett. g) art. 25 comma 1 lett. b)	Il medico elabora il protocollo in funzione della sua partecipazione alla valutazione dei rischi, sulla base delle informazioni ricevute dal datore di lavoro e dell'esito dei sopralluoghi periodici in ambiente di lavoro.	Dopo il conferimento dell'incarico al medico competente
Valutazione collettiva e anonima dell'esito della sorveglianza sanitaria.	D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lett. g) art. 25 comma 1 lett. i)	Presentazione in forma scritta in occasione delle riunioni previste dall'art. 35.	Annuale
Contributo del medico competente all'organizzazione del primo soccorso, alla valutazione dei rischi, alla formazione e alle misure di prevenzione	D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lett. g) art. 25 comma 1 lett. a)	Il medico competente DEVE fornire indicazioni sull'organizzazione del primo soccorso e su eventuali integrazioni dei materiali (minimi) previsti dal DM 388/2003. Il medico competente deve essere coinvolto nella valutazione dei rischi e nella definizione delle misure di prevenzione e protezione per le parti di sua competenza.	Dopo il conferimento dell'incarico al medico competente

Documentazione del sopralluogo effettuato dal medico competente negli ambienti di lavoro, nei cantieri o valutazione del POS	D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lett. g) art. 25 comma 1 lett. l) art. 104 comma 2	Il medico competente ha l'obbligo di effettuare un sopralluogo negli ambienti di lavoro. Nei cantieri inferiori a 200 uomini giorno è ammesso che sia esaminato il POS invece di effettuare il sopralluogo.	Di norma annuale (periodicità diversa deve essere motivata nel documento di valutazione dei rischi)
Giudizio di idoneità dei lavoratori occupati in mansioni con obbligo di sorveglianza sanitaria (inclusa, ove pertinente, l'esecuzione dei test per la tossicodipendenza)	D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lett. g) art. 18 comma 1 lett. c) art. 18 comma 1 lett. bb) art. 41 commi 6 – 6 bis	Il giudizio deve essere fornito sia al datore di lavoro che al lavoratore, documentando la data di consegna ai fini di eventuale ricorso avverso.	Dopo ogni visita

7. ATTREZZATURE MACCHINE E IMPIANTI

Documento	Riferimento normativo (da consultare per maggiori dettagli)	Note	Tempi
(*) Istruzioni d'uso Libretto di manutenzione	D.Lgs 81/08 Art. 71 comma 4 lett. a)-2 D.Lgs 17/10 Attuazione direttiva macchine 2006/42/CE	Ove necessario, corredano l'attrezzatura	
Registro di controllo delle attrezzature	D.Lgs 81/08 Art. 71 comma 4 lett. b)	Obbligatorio per le attrezzature ove è previsto	Controlli effettuati con le scadenze indicate dal manuale
PER: - APPARECCHI/IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI E PERSONE - IDROESTRATTORI: - Libretto di omologazione o certificazione CE - Dichiarazione di messa in servizio - Richiesta/verbale di verifica periodica - Documentazione attestante la verifica periodica delle funi/catene	D.Lgs. 81/08 – Art.71 – Allegato VII Decreto 11 aprile 2011 DPR 459/96 art. 11 comma 3 (art. non abrogato dalla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE recepita con D.Lgs. 17/ 2010 art.18.) Circolari Min. Lav. 18/2013 11/2012 23/2013 Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98 Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con Legge 30 ottobre 2013, n. 125	L'utente trasmette all'INAIL (ex ISPESL) la dichiarazione di messa in servizio delle attrezzature soggette. L'INAIL (ex ISPESL) procede con l'immatricolazione. Per le attrezzature messe in commercio prima del recepimento della Direttiva macchine, l'INAIL (ex ISPESL), o eventuale altro soggetto preposto, effettua l'omologazione con rilascio del libretto. Con la cadenza prevista dall'allegato VII del D.Lgs. 81/08, l'utente effettua richiesta di verifica periodica. La richiesta di prima verifica periodica deve essere inoltrata all'INAIL (ex ISPESL). Entro 45 gg. dalla richiesta l'INAIL (ex ISPESL) esegue la 1ª verifica periodica o delega il Soggetto Abilitato (S.A) indicato dall'utente, con rilascio del verbale e compilazione della rispettiva scheda tecnica; scaduti i 45 gg. senza esito l'utente può incaricare un S.A. di sua scelta nell'elenco regionale. L'ARPAV o i S.A. eseguono le verifiche periodiche successive con rilascio di verbale di verifica periodica.	Dichiarazione all'INAIL prima della messa in servizio (oppure omologazione con rilascio libretto) Verifiche periodiche secondo allegato VII del DLgs 81/08: - Richiesta di prima verifica periodica all'INAIL - Richiesta di verifiche periodiche successive a ARPAV o Soggetto Abilitato Il datore di lavoro deve provvedere ad effettuare e documentare la verifica trimestrale di funi e catene di attrezzature non CE o secondo quanto stabilito dal libretto d'uso e manutenzione per le CE.

<p>Per ATTREZZATURE O INSIEMI A PRESSIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Libretto di costruzione ISPESL o Dichiarazione di Conformità CE - Manuale d'uso e manutenzione per le attrezzature o insiemi CE - Documentazione relativa alla verifica di messa in servizio e a tutte le verifiche periodiche 	<p>R.D. 12.5.1927 n. 824</p> <p>DLGS 93/2000</p> <p>DM 329/04</p> <p>D.Lgs. 81/08 – Art.71 - Allegato VII</p> <p>Decreto 11 aprile 2011</p> <p>Circolari Min. Lav. 18/2013 11/2012 23/2013</p> <p>Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98</p> <p>Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con Legge 30 ottobre 2013, n. 125</p>	<p>L'utente denuncia la messa in servizio all'INAIL (ex ISPESL) e ARPAV (art. 4 art. 5 art. 6 D.M. 329/04) di tutte le attrezzature o insiemi non esclusi all'art. 2 del D.M. 329/04.</p> <p>Se l'attrezzatura o l'insieme non ricade nell'art. 5 del D.M. 329/04 l'utente deve chiedere la verifica di messa in servizio all'INAIL (ex ISPESL).</p> <p>L'INAIL (ex ISPESL) rilascia il relativo verbale.</p> <p>Con la cadenza prevista dall'allegato VII del D.Lgs. 81/08 l'utente effettua richiesta di verifica periodica. Sono escluse quelle di cui all'art. 11 del D.M. 329/04.</p> <p>La richiesta di prima verifica periodica deve essere inoltrata all'INAIL (ex ISPESL).</p> <p>Entro 45 gg. dalla richiesta l'INAIL (ex ISPESL) esegue la 1ª verifica periodica o delega il Soggetto Abilitato (S.A.) indicato dall'utente, con rilascio del verbale e compilazione della rispettiva scheda tecnica; scaduti i 45 gg. senza esito l'utente può incaricare un S.A. di sua scelta nell'elenco regionale.</p> <p>L'ARPAV o i S.A. eseguono le verifiche periodiche successive con rilascio di verbale di verifica periodica.</p>	<p>Denuncia di messa in servizio o richiesta di verifica di messa in servizio prima della messa in servizio</p> <p>Verifiche periodiche secondo allegato VII del DLgs 81/08:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Richiesta di prima verifica periodica all'INAIL - Richiesta di verifiche periodiche successive a ARPAV o Soggetto Abilitato
<p>Per RECIPIENTI DESTINATI AL TRASPORTO DI GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI O DISCIOLTI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificato di costruzione ISPESL o MCTC o Dichiarazione di Conformità CE - Documentazione relativa a tutti i successivi controlli periodici. 	<p>D.M. 12.09.95</p> <p>RD 824 - 12.05.1927</p> <p>Direttiva 2008/68/CE</p> <p>L. 260 30.09.2008 DM 329/04</p> <p>D.Lgs. 81/08 – Art.71 - Allegato VII</p> <p>Decreto 11 aprile 2011</p>	<p>L'utente, secondo quanto previsto alla Tabella dell'allegato B del DM 329/04 e dai decreti citati, sottopone a collaudo di revisione i recipienti in questione.</p> <p>Per recipienti ante-direttiva la titolarità è in capo all'INAIL o MCTC; per i recipienti CE può operare la revisione un Organismo Notificato.</p>	<p>Periodicità prevista da Tabelle degli allegati del DM 329/04</p>

<p>Per IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E IMPIANTI ACQUA SURRISCALDATA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denuncia e allegati trasmessi all'INAIL (ex ISPESL) - Esito dell'esame progetto - Richiesta ed esito del collaudo di primo impianto e di tutte le verifiche periodiche successive. 	<p>DM. 1.12.75 e Raccolta R (ed.1982 ed.2009), Raccolta H</p> <p>D.Lgs. 81/08 – Art.71 - Allegato VII</p> <p>Decreto 11 aprile 2011</p> <p>Circolari Min. Lav. 18/2013 11/2012 23/2013</p> <p>Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98,</p> <p>Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con Legge 30 ottobre 2013, n. 125</p>	<p>L'installatore o l'utente dell'impianto chiede all'INAIL (ex ISPESL) la verifica (esame) del progetto per impianti di riscaldamento con potenzialità > 35KW. L'INAIL (ex ISPESL) comunica il risultato della verifica dell'esame progetto. L'installatore o l'utente, una volta ricevuto esito positivo dell'esame progetto, richiede all'INAIL (ex ISPESL) la verifica di collaudo.</p> <p>L'INAIL (ex ISPESL) effettua la verifica di collaudo con rilascio di relativo libretto.</p> <p>Con la cadenza prevista l'allegato VII del D.Lgs 81/08 l'utente effettua richiesta di verifica periodica all'ARPAV. Sono esclusi gli impianti con potenzialità al focolare ≤ 116 KW (ad eccezione degli impianti centralizzati condominiali rientranti nell'art. 22 del DM 1/12/75).</p> <p>Per gli impianti necessari all'attuazione di un processo produttivo, con la cadenza prevista dall'allegato VII del D.Lgs. 81/08, l'utente effettua richiesta di verifica periodica. La richiesta di prima verifica periodica deve essere inoltrata all'INAIL (ex ISPESL). Entro 45 gg. dalla richiesta l'INAIL (ex ISPESL) esegue la 1ª verifica periodica o delega il Soggetto Abilitato (S.A.) indicato dall'utente, con rilascio del verbale e compilazione della rispettiva scheda tecnica; scaduti i 45 gg. senza esito l'utente può incaricare un S.A. di sua scelta nell'elenco regionale. L'ARPAV o i S.A. eseguono le verifiche periodiche successive con rilascio di verbale di verifica periodica.</p>	<p>Esame progetto e collaudo prima della messa in esercizio.</p> <p>Verifiche periodiche secondo allegato VII del DLgs 81/08:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Richiesta di prima verifica periodica all'INAIL per gli impianti necessari all'attuazione di un processo produttivo - Richiesta di verifiche periodiche successive a ARPAV o Soggetto Abilitato
<p>(?) Dichiarazione di conformità degli impianti</p>	<p>Legge 248/05 DM 22/01/2008</p>	<p>Rilasciata dall'installatore dell'impianto</p>	<p>Prima della messa in esercizio</p>

<p>(*) Per INSTALLAZIONI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI E DI IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione di conformità Modulo di trasmissione all'INAIL e/o ARPAV - Eventuale verbale di omologazione ARPAV - Verbali delle verifiche periodiche 	<p>D.Lgs 81/08 Art. 86 DM 22/01/2008, n. 37 DPR 462/2001</p>	<p>Impianti non in luoghi con pericolo di esplosione:</p> <p>L'utente invia la Dichiarazione di Conformità all'INAIL (ex ISPEL) e ARPAV degli impianti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di messa a terra; - di protezione contro le scariche atmosferiche, ove presenti. <p>Per impianti sprovvisti di dichiarazione di conformità (installati precedentemente al D.M. 37/08), la stessa può essere sostituita dalla dichiarazione di rispondenza.</p> <p>Tra gli impianti di messa a terra sono compresi gli impianti alimentati da gruppi elettrogeni in cui risulta prevista la messa a terra del centro stella del generatore (sistema TN). Sono esclusi i piccoli gruppi con protezione per separazione elettrica (di norma piccoli e trasportabili)</p> <p>Per impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 462/01, denuncia su modelli A, B e C; successivamente denuncia inviata all' INAIL (ex ISPEL) e all'ARPAV completa di dichiarazione di conformità (L. 46/90 modificata dal D.M. 37/08) con allegato modulo di trasmissione.</p> <p>L'INAIL (ex ISPEL) effettua verifiche a campione e rilascia relativo verbale. Con la cadenza prevista dal D.P.R. 462/01 l'utente effettua richiesta di verifica periodica all'ARPAV o al Soggetto Abilitato. L'ARPAV o il Soggetto Abilitato esegue verifica periodica con rilascio di relativo verbale</p> <p>Per Impianti in luoghi con pericolo di esplosione:</p> <p>L'utente invia la Dichiarazione di Conformità all'ARPAV dell'impianto. L'ARPAV effettua la prima verifica omologativa di impianto e rilascia il verbale. Con la cadenza prevista dal D.P.R. 462/01 l'utente effettua richiesta di visita periodica all'ARPAV o al Soggetto Abilitato. L'ARPAV o il Soggetto Abilitato esegue verifica periodica con rilascio di relativo verbale.</p>	<p>Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'INAIL (ex ISPEL) ed all'ARPAV territorialmente competenti.</p> <p>Verifica <u>periodica</u> ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in <u>cantieri</u>, in locali adibiti ad <u>uso medico</u> e negli ambienti a maggior rischio in caso di <u>incendio</u> per i quali la <u>periodicità è biennale</u>.</p> <p>La verifica degli impianti in luogo con pericolo di <u>esplosione</u> è biennale</p>
<p>(*) Verbale di controllo iniziale dopo l'installazione e dopo ogni montaggio per le attrezzature la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione</p>	<p>D.Lgs 81/08 Art. 71 comma 8 lett. a) Art. 71 commi 9-10</p>	<p>Devono essere registrati per iscritto e conservati per almeno 3 anni.</p> <p>L'ultimo controllo con esito positivo deve essere disponibile anche in cantiere.</p>	<p>Alla prima installazione</p> <p>Ad ogni montaggio in un nuovo cantiere</p>
<p>(*) Documentazione dei controlli periodici o straordinari secondo le indicazioni del fabbricante o delle norme di buona</p>	<p>D.Lgs 81/08 Art. 71 comma 8 lett. b) Art. 71 comma 9-10</p>	<p>Devono essere registrati per iscritto e conservati per almeno 3 anni.</p> <p>L'ultimo controllo con esito positivo deve essere disponibile anche in</p>	<p>Periodicamente (indicazioni fabbricante o buona tecnica o prassi)</p>

tecnica per le attrezzature soggette ad influssi pericolosi		cantiere.	
Attestazione di conformità ai requisiti previsti dall'allegato V	D.Lgs 81/08 Art. 72 comma 1	Obbligatorio per le attrezzature non CE (prodotte prima delle norme art. 70 comma 1). Rilasciata da chi vende, noleggia o concede in uso.	Prima della vendita, noleggio o concessione
Attestazione di buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dichiarazione del datore di lavoro relativa al nominativo dei lavoratori incaricati (e adeguatamente formati)	D.Lgs 81/08 Art. 72 comma 2	Obbligatorio per le attrezzature noleggate o concesse in uso SENZA OPERATORE . L'attestazione è rilasciata da chi noleggia o concede in uso. La dichiarazione è rilasciata dal datore di lavoro utilizzatore. Il noleggiatore è obbligato ad acquisirla e a conservarla per tutta la durata del noleggio o della concessione.	Prima del noleggio o della concessione

8. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

Documento	Riferimento normativo (da consultare per maggiori dettagli)	Note	Tempi
(*) Valutazione di Idoneità Dei DPI	D.Lgs 81/08 Titolo III – Capo II (In particolare, art. 77-79) Allegato VIII DM 02/05/2001	E' inclusa nel documento di valutazione dei rischi. Per i DPI non compresi nel DM, si possono utilizzare, per analogia, le indicazioni delle norme UNI EN	Prima della fornitura dei DPI
Verbali di consegna dei DPI ai lavoratori		La documentazione della consegna non è prevista dalla normativa; tuttavia è opportuno documentare l'avvenuta consegna.	
Dichiarazione di conformità (tutte le categorie) e/o certificazione dei DPI (II e III categoria) - Istruzioni del DPI in lingua italiana	D.Lgs 81/08 art.76 c.1 art. 77	Dovrà essere prodotta la certificazione della ditta fornitrice in relazione ai requisiti essenziali della direttiva 89/686/CEE così come recepita mediante il D.lgs 475/92 in funzione delle 3 categorie dei DPI. Si ricorda che destinatari degli obblighi sono anche o lavoratori autonomi, i componenti della impresa familiare e piccoli imprenditori, soci di società semplici agricole, lavoratori a domicilio. Le istruzioni devono essere trasmesse ai lavoratori.	Prima della fornitura dei DPI in relazione alla assegnazione a mansioni che comportano l'obbligo di utilizzo di DPI di I, II e III categoria.

9. GESTIONE DELLE EMERGENZE

Documento	Riferimento normativo (da consultare per maggiori dettagli)	Note	Tempi
(*) Piano di emergenza	D.Lgs 81/08: art. 43-46 DM 10/03/1998	Obbligatorio nelle aziende con oltre 10 dipendenti; incluse quelle sotto i 10 dipendenti se ricorrono le circostanze previste dall'art. 3 comma del DM 10/03/2010 (soggette a controllo dei VV.F vedi DPR 151/11). La valutazione del rischio di incendi è inclusa nel documento di valutazione dei rischi.	Prima di iniziare l'attività

10. CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

Documento	Riferimento normativo (da consultare per maggiori dettagli)	Note	Tempi
Designazione del responsabile dei lavori	D.Lgs 81/08: art. 89 comma 1 lettera c)	Facoltativo : il committente può delegare i propri obblighi.	
Designazione del coordinatore per la progettazione	D.Lgs 81/08: art. 90 comma 3	Obbligatorio in caso di presenza prevista di più imprese esecutrici, anche non contemporanea.	Contestuale all'incarico di progettazione.
Designazione del coordinatore per l'esecuzione	D.Lgs 81/08: art. 90 comma 4	Obbligatorio in caso di presenza prevista di più imprese esecutrici, anche non contemporanea.	Prima dell'affidamento dei lavori.
(*) Piano di sicurezza e coordinamento PSC	D.Lgs 81/08: art.100	Obbligatorio in caso di presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea. Redatto dal coordinatore per la progettazione (o dal coordinatore per l'esecuzione - art. 92 comma 2)	Durante la progettazione dell'opera.
(*) Piano Sostitutivo di sicurezza PSS	D.Lgs 81/08: all. XV punti 1.1.1 lett. i) e 3.1.1 D.Lgs 163/06 Art. 131	Obbligatorio negli appalti pubblici in sostituzione del PSC se opera una sola impresa. Contiene stessi elementi del PSC ad esclusione della stima dei costi della sicurezza	Durante la progettazione dell'opera.
(!)(*) Piano Operativo di Sicurezza POS delle aziende affidatarie, esecutrici (anche familiari)	D.Lgs 81/08: art. 96 comma 1 lettera g) art. 101 comma 3 art. 17 comma 1 lettera a)	Obbligatorio : redatto dai datori di lavoro di ogni impresa esecutrice.	Trasmissione al coordinatore per l'esecuzione prima dell'inizio dei rispettivi lavori.
(!) Documentazione relativa alla verifica dell'idoneità tecnico professionale delle aziende esecutrici e dei lavoratori autonomi.	D.Lgs 81/08: art. 90 comma 9 lettera a) art. 97 comma 2 allegato XVII	Obbligatorio : i contenuti della verifica sono diversi in caso di impresa o di lavoratore autonomo e in funzione della durata dei lavori. In tutti i casi sono necessari almeno: certificato di iscrizione alla Camera di commercio e DURC. Per le situazioni specifiche si consulti l'art. 90 e l'allegato XVII.	Trasmissione al committente o al responsabile dei lavori e, se prevista, all'impresa affidataria che subappalta, prima dell'incarico di esecuzione dei lavori.
(*) Notifica preliminare	D.Lgs 81/08: art. 99	Obbligatorio per lavori superiori a 200 uomini-giorno o con presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea. Inviare allo Spisal e alla Direzione Territoriale del Lavoro. Una copia va affissa in maniera visibile presso il cantiere.	Prima dell'inizio dei lavori.

Fascicolo dell'opera	D.Lgs 81/08: art. 91 comma 1 lettera b)	Obbligatorio predisporlo per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni (ad esclusione della manutenzione ordinaria): redatto dal coordinatore per la progettazione. Conservato dal committente per la manutenzione dell'opera. In caso di interventi di manutenzione successivi alla realizzazione: l'intervento deve essere eseguito e programmato tenendo conto delle indicazioni del fascicolo ed eventualmente della relazione di progetto e delle modalità per le manutenzioni in quota di cui alla DGRV 2774/2009.	Contestuale alla progettazione dell'opera
Verbali delle azioni di coordinamento e sopralluoghi del coordinatore per l'esecuzione	D.Lgs 81/08: Art. 92 comma 1 lett. e)	Obbligatorio verbalizzare le inosservanze alle disposizioni degli artt.94, 95, 96, 97 e 100 contestandole alle imprese o ai lavoratori autonomi e segnalarle al committente o al responsabile dei lavori.	Durante i lavori.
Documentazione della trasmissione del PSC e della verifica dei POS	D.Lgs 81/08: a) Art. 101 comma 1 (trasmissione PSC da parte del committente/RL a tutte le imprese che presentano offerte b) Art. 101 comma 2 (trasmissione PSC da parte dell'impresa affidataria alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi) c) Art. 97 comma 3 lett. b) e art. 92 comma 1 lett. b) (verifica dei POS)	L'articolo 97 – comma 3 – lett. b) dispone la verifica della congruenza dei POS delle imprese esecutrici da parte dell'impresa affidataria, rispetto al proprio. L'articolo 91 – comma 1 – lett. b) dispone la verifica di idoneità e congruenza dei POS rispetto al PSC da parte del coordinatore per l'esecuzione	Punto a): prima della richiesta di offerta per l'affidamento dei lavori Punto b): prima dell'inizio dei lavori Punto c): prima che ogni impresa esecutrice inizi i propri lavori
(*) PIMUS Piano montaggio uso e smontaggio dei ponteggi	D.Lgs 81/08: Art. 136 commi 1 e 6 Art. 134 comma 1 (Obbligo di tenuta in cantiere)	Obbligatorio in tutti i lavori in quota dove si utilizza un ponteggio. Deve essere redatto da persona competente	Prima dell'allestimento del ponteggio
Autorizzazione e attestazione relativa ai ponteggi con elementi prefabbricati	D.Lgs 81/08: Art. 131 d.lgs.81/08 UNI EN 12810 UNI EN 12811 UNI EN 74	Obbligatorio in presenza di ponteggi prefabbricati. L'autorizzazione, richiesta dal fabbricante al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, va rinnovata ogni 10 anni. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante una copia dell'autorizzazione di cui al punto precedente.	Prima della costruzione ed utilizzazione.
(*) Progetto del ponteggio	D.Lgs 81/08: Art. 133	Obbligatorio per ponteggi con altezza superiore ai 20 metri o allestiti diversamente dagli schemi del costruttore o per supportare carichi superiori rispetto a quelli individuati dal costruttore.	Prima dell'allestimento del ponteggio.
(*) Progetto e Disegni esecutivi di armature provvisorie per grandi opere	D.Lgs 81/08: Art. 142 comma 2	Obbligatorio progetto e calcoli di stabilità Disegni esecutivi in cantiere a disposizione degli organi di vigilanza	Prima dell'esecuzione dell'opera

Notifica lavori amianto	D.Lgs 81/08 Art. 250 Allegato A DGRV n. 265/11 Regione del Veneto	Prevista per lavori che non prevedono rimozione e/o demolizione, ad es. manutenzioni in presenza di amianto, interventi di semplice raccolta e allontanamento di materiali contenenti amianto in matrice compatta.	Prima dei lavori
(*) Piano di lavoro per la bonifica di materiali contenenti amianto	D.Lgs 81/08 Art. 256 Allegato A DGRV n. 265/11 Regione del Veneto	Necessario per attività lavorative di demolizione o rimozione di materiali contenenti amianto; il piano deve essere inviato alla ASL (SPISAL).	Almeno 30 giorni prima della bonifica

11. REGISTRI, AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI VARIE

Documento	Riferimento normativo (da consultare per maggiori dettagli)	Note	Tempi
Notifica di costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali nonché di ampliamenti e ristrutturazioni in cui siano impiegati più di tre dipendenti.	D. Lgs 81/08: Art. 67 come modificato dal decreto legge 69/2013 convertito con Legge 98/2013 del 9 agosto 2013 DM 18 aprile 2014	La notifica è presentata tramite il SUAP utilizzando il modello di comunicazione in allegato al DM 18 aprile 2014	Contestualmente all'inizio attività
Registro degli esposti a cancerogeni	D. Lgs 81/08: Art. 243	Per ciascun lavoratore esposto va indicata l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno, il valore dell'esposizione, ove noto. Consegna copia del registro all'ISPESL e all'ASL (SPISAL). In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'ISPESL, tramite il medico competente, la cartella sanitaria e di rischio e ne consegna copia al lavoratore.	Al momento dell'istituzione (inizio attività con esposizione) Al momento della cessazione
Comunicazioni relative al registro degli esposti a cancerogeni	D. Lgs 81/08: Art. 243 commi 3 e 8	Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le annotazioni individuali e i dati della cartella sanitaria e di rischio. Comunica le variazioni a ISPESL e ASL (SPISAL)	A richiesta Ogni 3 anni

<p>Documentazione della consultazione del RLS nei casi previsti dalla normativa</p>	<p>D.Lgs 81/08 Art 18 lett. s) Art 50 comma 1 lett b;c;d Art 35 Art 37 Art 29 comma 2 Art 63 comma 5 Art 102 comma 1 Art 241 comma 1 Art 254 comma 3</p>	<p>La consultazione è obbligatoria per:</p> <p>Art 50 lett b: valutazione rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda</p> <p>Art 50 lett c: designazione RSPP, ASPP, addetti antiincendio, primo soccorso, medico competente</p> <p>Art 50 lett d: organizzazione della formazione</p> <p>Art 35: riunione periodica annuale</p> <p>Art 29: valutazione ed elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi</p> <p>Art 63 comma 5: adozione di misure alternative in caso di vincoli urbanistici o architettonici</p> <p>Art 102: per accettazione piano sicurezza e coordinamento e modifiche richieste dall'impresa esecutrice</p> <p>Art 241 comma 1: operazioni particolari con possibile esposizione rilevante ad agenti cancerogeni o mutageni</p> <p>Art 253 comma 3: effettuazione di campionamenti di fibre amianto aerodisperse</p> <p>Art 254 comma 5: se non è possibile rispettare il valore limite di esposizione ad amianto ed è necessario utilizzare un DPI per individuare periodi di riposo in base all'impegno fisico richiesto e alle condizioni climatiche</p> <p>Art 257 comma 2: adottare misure nel caso di superamento del valore limite di concentrazione di amianto in aria (art 254)</p>	<p>Prima di attuare ciascun adempimento</p>
<p>Comunicazioni all'organo di vigilanza in merito all'uso di agenti biologici di categoria II e III</p>	<p>D.Lgs 81/08: Art. 269 comma 1</p>	<p>Deve contenere i dati identificativi dell'azienda, il nome del titolare e il documento di valutazione dei rischi</p>	<p>Almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori</p>

<p>Comunicazione appartenenza dell'azienda al gruppo A ai fini dell'organizzazione del primo soccorso</p>	<p>D.M. 388/03</p>	<p>Appartengono al gruppo A</p> <p>I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni</p> <p>II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale</p> <p>III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.</p>	<p>Al momento dell'inizio attività (o in prima applicazione, quelle esistenti al momento dell'entrata in vigore)</p>
<p>Relazione alla ASL e alla Regione su interventi eseguiti nell'anno precedente per bonifica materiali contenenti amianto</p>	<p>Legge 257/92: Art. 9</p>	<p>Le imprese che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alla Regione e alle ASL (SPISAL), nel cui ambito di competenza si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi:</p> <p>a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;</p> <p>b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni dell'amianto alle quali sono stati sottoposti;</p> <p>c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;</p> <p>d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.</p>	<p>Entro febbraio di ciascun anno</p>
<p>Comunicazione presenza amianto floccato o in matrice friabile negli immobili</p>	<p>Legge 257/92: Art. 12 commi 5 e 2</p> <p>DM 06/09/1994 Punto 4 "Programma di controllo dei materiali di amianto in sede - Procedure per le attività di custodia e di manutenzione"</p>	<p>La comunicazione deve essere inviata alla ASL dal proprietario dell'immobile.</p>	<p>Ogni anno inviare rapporto ispezione con documentazione fotografica</p>
<p>Autorizzazione all'acquisto di GAS tossici</p>	<p>R.D. 147/1927 Art. 55</p>	<p>Domanda indirizzata al Questore</p>	<p>Prima dell'acquisto</p>
<p>Autorizzazione all'utilizzo di GAS tossici</p>	<p>R.D. 147/1927 Artt. 5-9</p>	<p>Domanda indirizzata al Questore L'utilizzo in centri abitati, aperta campagna, a bordo di navi e nei porti va autorizzato volta per volta.</p>	<p>Prima di iniziare l'attività</p>

Autorizzazione alla conservazione e custodia di GAS tossici	R.D. 147/1927 Artt. 10-16	Quando si tratta di più gas diversi per composizione devono essere presentate altrettante separate domande. Domanda indirizzata al Sindaco.	Prima di iniziare l'attività
Autorizzazione al trasporto di GAS tossici	R.D. 147/1927 Art. 23	Domanda indirizzata al Questore.	Prima di iniziare l'attività

12. LIBRO UNICO DEL LAVORO

Documento	Riferimento normativo (da consultare per maggiori dettagli)	Note	Tempi
(*) Libro Unico del Lavoro (LUL) o delega al professionista abilitato o al centro servizio dell'associazione di categoria per la tenuta del LUL	artt. 39 e 40 D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008	Il LUL deve essere tenuto dal datore di lavoro presso la sede legale oppure presso lo studio del consulente del lavoro o del professionista abilitato, oppure presso il centro servizio dell'associazione di categoria	Al momento dell'avvio dell'attività